

	COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917
---	---

Registro Settore N° 94 del 25/11/2015

SERVIZIO FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
441	25/11/2015	Dipendente Matricola n.5 – Astensione congedo parentale retribuito al 30% periodo dal 01.12.2015 al 31.12.2015

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.24 del 25.09.2015 di approvazione del bilancio di Previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015- 2017 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017, del bilancio di Previsione *armonizzato 2015 – 2017* di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n.43 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

PREMESSO che la dipendente identificata con matricola n.5 con nota protocollo n. 2737/2015 del 25.09.2015, ha avanzato richiesta volta ad ottenere l'ammissione al congedo parentale per il proprio figlio nato il 5/05/2015, per il periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015 retribuito al 100%, comunicando che l'altro genitore non usufruirà del congedo parentale, come si evince dalla dichiarazione resa dalla stessa;

VISTO il Decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art.1, commi 8 e 9 della legge delega n.183 del 2014, il quale ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità di cui al D. Lgs. n.151/2001 tra i quali gli artt.32, 34 e 36, relativi al congedo parentale;

CONSIDERATO che detto decreto legislativo estende le tutele genitoriali per maternità e paternità previste dal Dlgs 151/2001 ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, lettera a), che modifica l'art. 32 del D.Lgs. n. 151 /2001 ed amplia ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale;

- l'art.9, che modifica l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 ed eleva ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione;

- sposta fino all'ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell'indennità in caso di redditività individuale minima;

- riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale (art. 7 lettera c);

RILEVATO che il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 trova applicazione in via sperimentale per il solo anno 2015 e con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno;

VISTO l'art. 32 (Congedo parentale) del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 quale "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53", come modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 che disciplina i seguenti:

- comma 1 *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: " lett. a) "alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, **per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi...** lett. b) "al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, **per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi**;*
- comma 4 *"Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

VISTO il successivo art. 34 (Trattamento economico e normativo), il quale dispone:

- comma 1: *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ...omissis"*;
- comma 5: *"I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. "*

VISTO altresì l'art. 17 del CCNL dei dipendenti dagli Enti Locali stipulato il 14/09/2000 al comma 5 dispone:

- *"nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7 comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose, o dannose per la salute, e che i rimanenti 5 mesi saranno ridotti del 70%";*

VISTA la propria determinazione n.65 del 29/09/2015 (N.R.G. 346 del 29/09/2015) con la quale alla suddetta dipendente è stato concesso il congedo parentale per il figlio per i primi trenta giorni dal 5/10/2015 al 03/11/2015, con trattamento economico per intero (100%);

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente in data 29/10/2015 al n.3118, con la quale la suddetta dipendente ha chiesto i seguenti giorni di congedo parentale retribuiti al 30%: dal 4/11/2015 al 30/11/2015 per un totale complessivo di giorni gg.27;

RICHIAMATA la propria determinazione n.83 del 06/11/2015 (N.R.G. 397 del 06/11/2015) con la quale alla suddetta dipendente è stato concesso il congedo parentale retribuito al 30% per il figlio dal 4/11/2015 al 30/11/2015;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente in data 24/11/2015 al n.3409, con la quale la suddetta dipendente ha chiesto i seguenti giorni di congedo parentale retribuiti al 30%: dal 1/12/2015 al 31/12/2015 per un totale complessivo di giorni gg.31;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art.17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che prevede, altresì, il trattamento economico da corrispondere nel periodo di congedo parentale e precisamente:

- per intero nei primi 30 giorni,
- con la riduzione del 70% per i restanti 5 mesi comportando la riduzione proporzionale del congedo ordinario e delle tredicesima mensilità, così come previsto dall'art. 34, comma 1 del del D.Lgs. n. 151/01;

VISTO il comma 7 dell'art.17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che disciplina: “ I periodi di assenza nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA e considerata, la circolare INPDAP 12.03.2001 n. 11 "Trattamenti di fine servizio (Indennità di buona uscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto" secondo cui il congedo in argomento è utile ai fini della quiescenza, ed è valutabile sia ai fini del T.F.S. sia ai fini del T.F.R.

VISTO l'art. 17 del CCNL 14/09/2000 “Congedi dei genitori ”, in particolare i commi 5 e 7;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli EE.LL.);

VISTI lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli artt. 32 e 34 così come modificati dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs 80 del 15 giugno 2015;

VISTI i C.C.N.L. vigenti;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

DI PRENDERE ATTO dell'istanza prot. n.3409 del 24/11/2015 con la quale la dipendente identificata con matricola n.5 ha chiesto per il proprio figlio nato il 05/05/2015, i seguenti giorni di congedo parentale retribuiti al 30% da fruire come segue: dal 1/12/2015 al 31/12/2015 per un totale complessivo di giorni gg.31;

DI CONCEDERE alla suddetta dipendente il congedo parentale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 e dell' art.32 del D.Lgs. n. 151/01 per come modificato dal D.Lvo n. 80 del 15/06/2015, che prevedono il diritto alla fruizione di detto istituto e il relativo trattamento economico;

DI RIDURRE alla stessa il trattamento economico in godimento del 70% per il congedo parentale da fruire negli ulteriori trentuno giorni meglio specificati in premessa (comprendenti i giorni festivi ricadenti all'interno degli stessi) da computare nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 151/01, per come novellato dall'art. 9 del D.Lvo n. 80 del 15/06/2015;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/11/2015 Ussassai, 26/11/2015 <table border="1"><tr><td>L'Addetto alle Pubblicazioni</td></tr><tr><td>Rag. Roberta Guaraldo</td></tr></table>	L'Addetto alle Pubblicazioni	Rag. Roberta Guaraldo
L'Addetto alle Pubblicazioni		
Rag. Roberta Guaraldo		